

PERITI AGRARI *VERSUS* AGROTECNICI: LA PSICOLOGIA DELL'INVIDIA

**L'invidia acceca. E per un non visto errore sprofonda
al TAR l'azzardato ricorso dei Periti agrari**

L'Albo dei Periti agrari, da tempo, è in drammatica crisi di nuove iscrizioni; negli ultimi cinque anni (2015-2020) la media dei candidati agli esami abilitanti è stata di 332 unità. In tutta Italia. Numeri che comportano l'inesorabile declino demografico della categoria e che non si giustificano, visto che l'Albo dei Periti agrari ha ancora aperto il "doppio canale" di iscrizione (*cioè sia diplomati che laureati*), che gli garantisce un'ampia platea di potenziali soggetti.

Ciò che manca dunque sembra essere l'attrattiva dell'offerta di servizi professionali.

Anche il confronto con gli altri due Albi di settore è impietoso; quello degli Agronomi e Forestali -*pur avendo a sua volta perso terreno-* nell'ultimo quinquennio ha registrato un numero medio di candidati **doppio rispetto ai Periti agrari** mentre l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha registrato una media annua di candidati ai propri esami **tre volte superiore**.

Una tale condizione di sofferenza si riverbera negativamente anche nella Cassa di previdenza dei Periti agrari dove, stando ai bilanci, nell'ultimo quinquennio il numero dei professionisti attivi è addirittura **diminuito** (*seppure di poco -0,4%*), un dato però che spicca in negativo di fronte al **forte aumento (+27%)** dei professionisti Agrotecnici.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Di fronte ad un così netto declino l'Albo dei Periti Agrari dovrebbe interrogarsi sulle ragioni ed il Presidente Nazionale di quella categoria farsi promotore di *policy* che tornino a rendere attrattivo l'Albo presieduto, invece i suoi sforzi sembrano soprattutto dedicati *-peraltro senza alcun risultato-* a realizzare azioni diffamatorie e di disturbo nei confronti della categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, il che sembra rispondere perfettamente al **modello psicologico dell'invidia**.

Che cos'è infatti il sentimento dell'invidia, se non il malato desiderio di possedere "qualcosa" che appartiene od è stato ottenuto da qualcun altro e di cui si sente profondamente la mancanza?

L'inadeguatezza provata dall'invidioso, il senso di impotenza sperimentato, si traducono in rabbia nei confronti di chi, ai propri occhi, ha raggiunto l'obiettivo desiderato ed appare pienamente soddisfatto del proprio valore.

In altri termini, **l'invidioso ritiene che sia il successo dell'altro ad oscurare le proprie risorse e potenzialità. E non si interroga mai sui suoi limiti.** L'altro diviene il bersaglio della propria rabbia, i suoi successi sono il risultato di comportamenti certamente scorretti, la propria frustrazione è riversata sull'altro, nel vano tentativo di far tacere il proprio senso di inferiorità.

E' pertanto da manuale di psicologia il comportamento del Presidente del Collegio Nazionale dei Periti agrari, che in numerose comunicazioni pubbliche e private lamenta come il successo dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sia frutto di "*pubblicità ingannevole*" (*però mai dichiarata tale da alcuno*), di errori del mondo dell'istruzione che non si impegna attivamente a sostenere l'Albo dei Periti agrari (*e perché mai dovrebbe?*) ma invece informa gli studenti di tutte le possibilità di cui dispongono, ecc.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

A ciò si aggiungono continue azioni denigratorie ed offensive nei confronti degli Agrotecnici le quali, se sotto un profilo giudiziario hanno già portato ad azioni risarcitorie (*ed altre ne seguiranno*), sotto un profilo psicologico colgono in pieno il desiderio dell'invidioso di distruggere l'altro e ciò che rappresenta (*e che lui non riesce ad essere*).

Come la volpe con l'uva nella favola di Esopo.

L'apoteosi però il Presidente Nazionale dei Periti agrari l'ha raggiunta nei mesi scorsi, quando ha chiesto all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di avere l'elenco nominativo dei suoi candidati agli esami 2020 (*esami peraltro traslati nel 2021 causa COVID-19*), con la motivazione di dover svolgere "verifiche" e "controlli" sulle qualità dei medesimi.

Ma siccome le norme prevedono che il Collegio Nazionale dei Periti agrari possa svolgere controlli sui propri candidati, ma non certo su quelli altrui, la richiesta è stata necessariamente respinta.

Più o meno la stessa risposta gli venne data da tutte le sedi di esame a cui il Presidente dei Periti agrari si era analogamente rivolto ma, non pago, ha voluto presentare **ricorso al TAR Lazio, tuttavia (incredibilmente) dimenticandosi di depositarlo nei termini**. Un vizio di procedura che ha portato alla recente sentenza n. 7169/2021 con la quale i Giudici amministrativi hanno dichiarato "inammissibile" l'improvvida iniziativa giudiziaria del Presidente dei Periti agrari, così sprofondata nel nulla.

L'errore di procedura è clamoroso ed incomprensibile ma, si sa, proverbialmente "l'invidia acceca". E questo ne è il miglior esempio.



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

COMUNICATO STAMPA

Resta solo da comprendere se gli Albi territoriali dei Periti agrari nel loro insieme, afflitti non solo dal calo demografico ma anche da ripetute esclusioni da bandi pubblici di carattere professionale (*gli ultimi noti sono quelli del Comune di Buccinasco -MI-, del Ministero della Giustizia-Direzione Circondariale di Sulmona -AQ-, del Comune di Peschiera Borromeo -MI- e del Comune di Asti*), siano contenti di veder buttati via i propri soldi in iniziative di questo genere piuttosto che non spesi nella difesa della categoria.

Allegato: sentenza TAR Lazio n. 7169/2021

Roma, 13 agosto 2021



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Angelisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del silenzio illegittimamente serbato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati in merito all'istanza di accesso agli atti notificata in data 25 novembre 2020;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Dell'obbligo di provvedere alla pubblicazione dell'elenco dei partecipanti quali

ammessi a sostenere la sessione di esami di stato abilitanti l'esercizio della libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, anno 2020

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza in data 25 novembre 2020, il Consiglio nazionale dei periti agrari (diplomati e laureati) chiedeva al Collegio degli Agrotecnici l'elenco degli iscritti all'esame di abilitazione alla professione di agrotecnico.

I diplomati agrari, una volta ottenuta l'abilitazione dal collegio degli agrotecnici, possono infatti iscriversi anche al consiglio nazionale dei periti agrari. Di qui il riflesso dell'esame di stato sostenuto, presso il collegio degli agrotecnici, anche sul consiglio dei periti agrari ricorrente.

Le ragioni dell'istanza di accesso sarebbero legate al fatto che, mentre il Consiglio dei periti agrari ammette all'esame di abilitazione soltanto coloro che hanno ottenuto il diploma di scuola superiore entro il 18 giugno dell'anno in corso, e tanto sulla base dell'ordinanza ministeriale n. 5 del 2020, il collegio degli agrotecnici ammetterebbe all'esame di stato anche coloro che a tale data non hanno ottenuto il medesimo titolo.

Tale istanza di accesso (elenco diplomati anno scolastico 2019/2020) veniva peraltro rivolta anche ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici coinvolti.

Il collegio degli agrotecnici rimaneva tuttavia silente.

Di qui il ricorso per la violazione degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990.

Si costituiva in giudizio l'intimato collegio degli agrotecnici il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava duplice eccezione di inammissibilità dovuta: a) al tardivo deposito del ricorso; b) alla omessa notifica ad almeno un controinteressato (ossia uno dei diplomati in agraria nell'anno scolastico di riferimento).

Con memoria in data 21 maggio 2021 la difesa di parte ricorrente osservava che: circa il tardivo deposito del ricorso, ciò sarebbe stato da attribuire al fatto che il difensore non si era potuto recare presso il proprio studio causa COVID (collega infettato e dunque quarantena per tutti gli altri); sulla presenza di controinteressati, la difesa del Collegio intimato non si era comunque premurata di indicarne almeno uno.

Alla camera di consiglio del 1° giugno 2021 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili evidenziati dalla difesa dell'intimato Collegio degli agrotecnici. Più in particolare:

1. Quanto al tardivo deposito del ricorso:

1.1. La tardività è pacifica dal momento che:

- a) il ricorso è stato notificato il 23 dicembre 2020;
- b) il termine dimidiato di 15 giorni per il deposito, trattandosi di rito camerale, sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021;
- c) il deposito è tuttavia concretamente avvenuto il 20 gennaio 2021;
- d) tale circostanza fattuale non ha peraltro formato oggetto di specifica contestazione ad opera del ricorrente, il quale ha infatti chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.;

1.2. Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'errore scusabile:

- a) la giurisprudenza afferma in via generale che: nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell'errore scusabile, oggi codificato dall'art. 37 c.p.a., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa; la norma è di

stretta interpretazione in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 8 febbraio 2021, n.1129);

b) tale principio va inoltre coniugato con quello di lealtà e probità processuale (art. 88 c.p.c.), il quale trova a suo tempo radicamento nel più generale canone di buona fede;

c) in questo quadro processuale, pur ammettendo nel caso di specie la sussistenza in astratto di un certo impedimento di fatto (lo studio era stato messo in quarantena per via di un caso COVID e dunque le attività processuali sarebbero state in concreto bloccate), ciò avrebbe quanto meno comportato, alla ripresa delle suddette attività, la segnalazione alla segreteria competente circa la sussistenza di un simile impedimento;

d) opinando altrimenti, infatti, il rispetto di fondamentali termini e principi processuali sarebbe gravemente condizionato da comportamenti (pur legittimi ma comunque) opportunistici di chi tace un fatto – peraltro di un certo rilievo – semplicemente confidando nella disattenzione dell'altra parte se non addirittura dell'organo giudicante;

1.3. Per tutte le ragioni sopra considerate, l'eccezione di inammissibilità per tardività del deposito, stante l'insussistenza dei presupposti dell'errore scusabile, merita dunque di essere accolta;

2. Quanto all'omessa notifica ad almeno un controinteressato:

2.1. Secondo il sistema di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., l'onere di individuare controinteressati in senso formale o sostanziale spetta al ricorrente e non alla parte intimata;

2.2. Nel caso di specie, la sussistenza di controinteressati era agevolmente riconducibile alla platea dei soggetti che potevano aspirare a sostenere tale esame, ossia a tutti i diplomati nell'anno scolastico 2019/2020;

2.2. La ricerca di tali soggetti, e dunque la notifica ad almeno uno di essi (art. 41, comma 2, c.p.a.), era peraltro resa possibile dal momento che era stato chiesto ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici interessati – per stessa ammissione della difesa di parte ricorrente (pag. 2 ricorso introduttivo) – l’elenco di tutti i diplomati. Istanza, questa, che in assenza di ulteriori notazioni della difesa di parte ricorrente deve evidentemente intendersi come andata “a buon fine”;

2.3. Per tali ragioni il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile sotto tale specifico profilo, essendo stata omessa ogni notifica ad almeno uno dei controinteressati di cui sopra (possibili aspiranti all’esame di agrotecnico diplomato).

In conclusione il ricorso si appalesa inammissibile per tutte le ragioni sopra partitamente evidenziate.

Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante il complessivo andamento del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO